

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

87021 (Provincia di Cosenza)



UFFICIO TECNICO
Gestione Servizio Demanio Marittimo
Via M. Mistorni, 1 - 87021 Belvedere M. mo (CS)
tel. 0985/8874123/120 - Fax 0985/8874109

pec: belvederemarittimo.cs.uct@pec.it - mail: belvedereurbanistica@virgilio.

ORDINANZA BALNEARE N° 31

IL SINDACO

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22-7-1975, n. 382";

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1958, n° 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1957, n° 59";

VISTA la Legge Regionale 21 dicembre 2005, n° 17 "Norme per l'esercizio delle attività di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo";

VISTO l'art. 24 comma 2 del Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14.07.07 (suppl. straordinario n. 3 al n. 12 del 30.06.07) nel quale è previsto che i Comuni predispongano ed emettono ordinanze balneari di disciplina degli aspetti propri dell'attività turistico ricreativa in relazione all'anno 2010;

VISTA la nota dell'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Ceturro - trasmessa a mezzo PEC in data 09.05.2017 - prot. n° 0002634;

VISTA l'ordinanza n° 05 del 20.05.2015 emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera - CETRARO;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

DISPONE

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI:

La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 31 ottobre, con garanzia dei servizi nel periodo ricorrente 1 giugno al 30 settembre.

Ogni stabilimento balneare, nell'arco delle stagioni balneari come sopra definite, deve garantire la propria attività per almeno quattro mesi consecutivi e comprensivi dei mesi di luglio ed agosto.

Art. 2 - ZONE DI MARE RISERVATE E VIETATE ALLA BALNEAZIONE:

La zona di mare per una distanza di 150 metri dalla è riservata di norma alla balneazione;

Tale limite deve essere segnalato, a cura dei concessionari di stabilimento balneare, con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanze di metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza della estremità del fronte mare della concessione;

Nelle zone di mare antistanti le aree in concessione, ove manchi il posizionamento di tali gavitelli, la balneazione deve svolgersi con la massima attenzione in quanto il limite delle acque destinato alla balneazione non risulta segnalato;

NELLA PREDETTA ZONA DI MARE E' VIETATO:

a) Il transito e la sosta di qualsiasi imbarcazione, ad eccezione dei natanti a remi tipo jole, canoe, pattini mosconi, lance, nonché pedalò e simili;

b) L'ormeggio e la sosta di qualsiasi imbarcazione o natante salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima;

Art. 3 - ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE E' VIETATA LA BALNEAZIONE:

a) Nella zona interessata del Punticino Turistico "PORTO NUOVO s.p.a." e nel raggio di 100 metri dall'imboccatura dello stesso;

b) All'interno del corridoio di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalate;

c) Negli specchi d'acqua protetti alla balneazione, per motivi igienico-sanitari, con ordinanza Sindacale;

d) All'interno degli specchi acquei antistanti le aree demaniale marittime destinate dal Piano Di Spiaggia (P.C.S.) alla sosta ed allo stazionamento libero, all'alaggio ed al varo di imbarcazioni;

e) Nel raggio di 10 metri, da gavitelli e boe di ormeggio di imbarcazioni, ovvero da ogni altro segnalamento marittimo galleggiante;

Art. 4 - PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE DESTINATE ALLA LIBERA BALNEAZIONE NELLE SPIAGGE DESTINATE ALLA LIBERA FRUIZIONE E' VIETATO:

a) lasciare natanti in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento delle attività balneari, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;

b) lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate,

c) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, etc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 mt. dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso;

d) campeggiare;

e) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia e al soccorso;

f) praticare qualsiasi gioco (per esempio: gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc.) se può derivare danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché documento all'igiene dei luoghi;

g) condurre o far percorrere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o cineoperatori. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio a guinzaglio, i cani guida per i non vedenti;

h) tenere ad alto volume radio, magnetofoni ed, in generale, apparecchi di diffusione sonora;

i) esercitare attività (esempio commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, etc.) organizzare giochi, manifestazioni sportive e/o ricreative o spettacoli pirotecnici senza l'autorizzazione dei competenti Uffici comunali;

l) gettare a mare o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi;

m) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, salvi i casi appositamente autorizzati;

n) effettuare la pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lanci degli stessi anche a mezzo aerei;

o) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi d'acqua riservati ai bagnanti con qualsiasi mezzo aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 mt. ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;

p) pescare con qualsiasi tipo di attrezzo e/o attrezzatura nelle zone destinate alla balneazione.

Art. 5 - DISCIPLINA DELLE STRUTTURE E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI:

Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, con possibilità di protrarre l'apertura dei servizi accessori fino all'orario consentito dall'Amministrazione Comunale secondo le disposizioni in materia di orari di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ove possibile.

Ogni stabilimento deve essere provvisto di licenza di esercizio e di autorizzazione sanitaria, rilasciati a cura delle autorità competenti, nonché autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività di posa sdraio ed ombrelloni.

È fatto obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico nel luogo di prestazione dei servizi un cartello (in almeno due lingue) contenente il prezzo comprensivo di IVA dei servizi mensili, conformemente a quanto previsto dalla L. 25/08/91 n° 284 ed al decreto

Ministero del Turismo e del Spettacolo del 16/10/1991.

ASSISTENZA E SOCCORSO - Durante l'orario di apertura i concessionari singoli o associati devono organizzare e garantire il servizio di soccorso ed assistenza sia bagnanti con almeno un bagnino di salvataggio o assistente bagnino abilitato al salvataggio dalla Società Nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto, ogni 80 mt. di fronte mare. Detto bagnino di salvataggio o assistente bagnante deve indossare una maglietta con la scritta "SALVATAGGIO", essere dotato di fischietto e non può essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio salvi i casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato.

Il bagnino o l'assistente deve stazionare nelle postazioni di seguito specificate oppure in altro sull'imbarcazione di servizio.

Presso ogni postazione di salvataggio, da ubicare in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile devono essere permanentemente disponibili: un biscoolo, un paio di pinne e maschera, un'imbarcazione idonea al salvataggio recante la scritta "SALVATAGGIO", con tutta la dotazione obbligatoria. Tale imbarcazione non deve essere, in nessun caso, destinata ad altri usi.

In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati salvataggio anulari muniti di una sagola galleggiante lunga almeno 25 mt.

Qualora, a giudizio del concessionario, le condizioni meteo-marine o qualsivoglia altro motivo, comportino situazione di rischio per la balneazione, dovrà essere issata, su apposito pennone ben visibile, una bandiera rossa indicante il divieto di balneazione. In tal caso il servizio di salvataggio è sospeso ed il concessionario è mantenuto da responsabilità che potrebbero derivare dall'inottemperanza del divieto stesso.

Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da: 3 bombole individuali di ossigeno, da 1 litro, senza riduttore di pressione; una cannuola di respirazione bocca a bocca; un peltone "Ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie; una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.

Ogni concessionario deve dotarsi di idonei sistemi antiscoppio nel rispetto delle vigenti normative in materia.

È necessario, altresì, tenere a disposizione un megafono fisso o manuale in modo da divulgare notizie di pubblico interesse.

Ogni concessionario deve esporre un cartello ben visibile con indicato il numero telefonico del Pronto Soccorso e dell'Ospedale più vicino munito di ambulanza, del Comando Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto competente per territorio.

VISIBILITÀ DEGLI IMPIANTI ED ACCESSI AL MARE (ARCHI) - I concessionari devono garantire la visibilità degli impianti e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili e con difficoltà motorie, ai sensi della L. n° 104/92.

Nelle aree in concessione devono essere predisposti, in particolare, appositi percorsi mobili da posizionare sulle spiagge sia parallelamente alla battigia - al fine di garantire l'accesso al mare - che normalmente alla battigia - al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree stesse - anche se detti percorsi non sono riportati nel titolo concessorio.

Allo stesso fine, detti percorsi potranno anche confluire nelle aree in concessione, previa semplice comunicazione al Comune di Belvedere Marittimo - Ufficio Demanio e dovranno, comunque, essere rimossi al termine della stagione balneare.

A cura dei concessionari devono essere individuati all'interno delle aree in concessione, localizzati e segnalati con appositi cartellonisti (mt 1.00 x 0.50 mt) con l'indicazione "INGRESSO SPIAGGIA LIBERA" specifici varchi di larghezza non inferiore a 1.50 mt. al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area in concessione, anche al fine della balneazione.

Ove tale disposizione non venga rispettata si dovrà procedere ed apposita procedura sanzionatoria a cura della Capitaneria di Porto o della Polizia Municipale, attivata anche da semplice comunicazione dei cittadini.

Dalle ore 8.00 alle ore 20.00 è vietato utilizzare nelle aree e strade di accesso al mare l'uso di mezzi meccanici da utilizzare per lo svolgimento delle operazioni di movimentazione delle imbarcazioni.

L'insostenerabilità per due volte di tale disposizione o di parte di essa comporta la revoca immediata della concessione denunciata dove viene esercitata l'attività stagionale.

FASCIA DEI 5 METRI - Lo area in concessione possono essere recintate con modalità che non costituiscano barriera visiva. Tali recinzioni, al fine di garantire il libero transito e per ragioni di sicurezza, si interrono ad una distanza di mt. 5 dalla battigia. Nella fascia dei 5 mt. dalla battigia esistente l'area in concessione è vietata la presenza di attrezzature di ogni tipo, fatti salvi i mezzi di soccorso.

MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE AREA IN CONCESSIONE - Il concessionario dovrà assicurare la perfetta manutenzione e pulizia dell'area in concessione fino alla battigia ed anche nello specchio d'acqua immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere raccolti e smaltiti secondo la normativa vigente in materia (contrattori per la raccolta differenziata).

Il numero degli ombrelloni, da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni: mt. 3 tra le file e mt. 2.50 tra ombrelloni della stessa fila.

E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare la installazione, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

Nel periodo compreso tra le ore 01.00 e le ore 05.00 è vietato l'utilizzo delle spiagge e delle relative attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni ecc.) salvo espresso consenso del concessionario.

È vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate ricche non dotate di idoneo sistema di scarico.

L'installazione della struttura balneare dovrà essere eseguita in conformità con i progetti già autorizzati in concessione.

La non osservanza dell'area demaniale in concessione prospiciente il mare (larghezza fronte mare della concessione) danno delle spiagge libere

USO DELLE PISCINE - Ferme restando le norme igienico-sanitarie vigenti, l'uso delle piscine è regolato come segue:

a. ciascuna piscina deve essere vigilata da un bagnino di salvataggio o assistente bagnino abilitato al salvataggio per tutto l'orario di apertura ai bagnanti;

b. su ciascuno dei lati maggiori della piscina deve essere collocato un salvagente anulare munito di sagola della larghezza di m. 20;

c. il riempimento e lo svuotamento della piscina deve essere effettuato nelle ore di chiusura ai bagnanti e, durante tali operazioni, deve essere collocata opportuna recinzione con i cartelli di divieto di uso della piscina;

d. gli scarichi per lo svuotamento della piscina devono essere intercettati da solide grate non facilmente asportabili;

e. deve essere posto in essere un dispositivo che consenta l'immediato arresto, in casi di emergenza, delle operazioni di pompaggio o svuotamento;

f. i trampoli, le scale di accesso agli stessi nonché le scale di accesso alla piscina devono essere robusti e ben fissi. Deve essere assicurato, a personale apposito, un loro controllo periodico per accertarne l'integrità, la robustezza e la sicurezza;

g. la pulizia della piscina e la dotazione delle acque deve avvenire con frequenza giornaliera e nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie.

Art. 6 - NORME DI SICUREZZA SULL'USO DELLE COSTE E DEL MARE ANTISTANTE:

Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nell'utilizzo delle coste e del mare antistante sono regolamentate con provvedimento dell'Autorità Marittima competente (vedi ordinanza n° 12/2011);

Art. 7 - UTILIZZO ZONA DESTINATA AD ALAGGIO E VARO IMBARCAZIONI:

E' data la possibilità ai concessionari abilitati all'alaggio e varo imbarcazioni titolari di regolare concessione demaniale marittima e regolare autorizzazione amministrativa e sanitaria, relativamente alla struttura balneare, di posizionare all'interno delle aree in concessione, mezzi meccanici idonei al varo e/o alaggio delle imbarcazioni, alle seguenti condizioni:

1) preventivamente il concessionario dovrà comunicare al competente ufficio comunale ed all'ufficio Marittimo - Delegazione - Belvedere Marittimo, il tipo di mezzo utilizzato per il varo e/o alaggio delle imbarcazioni (Nr. Matricola - Modello ecc.);

2) l'area interessata alla sosta del mezzo meccanico dovrà essere ben definita al fine di evitare pericolo di introduzione da parte di persone e/o cose;

3) l'area interessata alla sosta del mezzo meccanico dovrà essere individuata nella zona a monte dell'area demaniale in concessione, senza creare intralcio alla balneazione e/o pericolo di qualsiasi genere alla pubblica incolumità;

4) l'utilizzo del mezzo meccanico idoneo al varo e/o alaggio imbarcazioni dovrà avvenire in orari idonei che non comporti intralcio e/o disagio alla balneazione;

Art. 8 - DISPOSIZIONI FINALI:

La presente ordinanza abroga le precedenti ordinanze emanate per gli anni precedenti, viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Belvedere Marittimo. La stessa dovrà essere esposta, a cura dei concessionari di esercizi balneari, in luogo ben visibile degli utenti per tutta la durata della stagione balneare.

È fatto obbligo a tutti osservare e fare osservare la presente ordinanza nonché quanto altro previsto nell'ordinanza n° 05 del 20.05.2015 emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera - CETRARO;

Gli Uffici o Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati a fare osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza. I trasgressori saranno puniti ai sensi di legge.

Dalla Residenza Municipale li, 24.05.2017

NUMERI TELEFONICI:

• GUARDIA COSTIERA EMERGENZA IN MARE NUMERO BLU..... 1530

• GUARDIA COSTIERA - CETRARO.....0982/971415 - 999495

• PRONTO SOCCORSO..... 118

• COMUNE DI BELVEDERE M.MO.....0985/8874109 (fax)

• POLIZIA MUNICIPALE.....0985/8874140 - 139 (fax)

• CARABINIERI.....0985/82000



F.to in originale
IL SINDACO
(Ing. Enrico GRANATA)